STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI
Commercialista – Revisore Legale

Circolare **n.09-2024**

25 Settembre 2024

PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA

La patente a crediti per il settore edile è un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro. Con un punteggio iniziale di 30 crediti, questo strumento mira a migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri, incentivando buone pratiche e conformità normativa.

SOGGETTI OBBLIGATI

A decorrere dal prossimo 1° ottobre sono tenuti al possesso della patente "*le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all.art.89, comma 1. Lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale*", quindi le imprese (non necessariamente qualificabili come edili) e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. La domanda per ottenere la patente deve essere presentata tramite il **Portale dei servizi** dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: **https://servizi.ispettorato.gov.it/**.

REQUISITI

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione "*nei casi previsti dalla normativa vigente*". A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

SANZIONI

Qualora l'impresa o il **lavoratore autonomo** operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

FASE TRANSITORIA

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it** secondo il modello allegato alla circolare. Si precisa

che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. **A partire dal 01 novembre 2024** non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Scaccabarozzi

23900 Lecco – Via Balicco n.61 info@studiomscaccabarozzi.it Tel.: 0341-1555893

www.studiomscaccabarozzi.it P.Iva: 03909620134 Cod. Fiscale:SCCMSM79T06E507O